



Città di
TREVIGLIO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026

Sommario

Articolo 1. Oggetto del regolamento	2
Articolo 2. Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3. Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	2
Articolo 4. Misura dell'imposta	3
Articolo 5. Esenzioni	3
Articolo 6. Obblighi di dichiarazione e comunicazione	4
Articolo 7. Pagamento	4
Articolo 8. Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 9. Sanzioni	5
Articolo 10. Riscossione coattiva	5
Articolo 11. Rimborsi	5
Articolo 12. Contenzioso	6
Articolo 13. Funzionario Responsabile dell'imposta	6
Articolo 14. Disposizioni transitorie finali	6

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2. Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive come definite, in linea di principio, dalla Legge regionale in materia di turismo, per tali intendendosi: alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, affittacamere, locande, case e appartamenti per vacanza, bed & breakfast, agriturismi, aziende ricettive all'aria aperta, ubicati nel territorio del Comune di Treviglio.
2. Sono altresì soggetti ad imposta gli immobili, ubicati nel territorio del Comune di Treviglio, utilizzati per locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. 50/2017, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Gli interventi di cui al precedente comma sono descritti nella Relazione al rendiconto annuale.

Articolo 3. Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'articolo 2, e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Treviglio.
2. Al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, provvede al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Treviglio.

4. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, D.lgs. 23/2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Inoltre, secondo l'articolo 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.lgs. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4. Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture di cui all'articolo 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si procede per analogia.
2. L'imposta si applica per tutti i mesi dell'anno.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi nelle strutture di cui all'articolo 2.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo ed approvate dal Consiglio comunale, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
5. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta comunale può prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento per alcune tipologie di strutture ricettive.
6. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel l'anno precedente.

Articolo 5. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 18 (diciotto);
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge 104/1992 e un loro accompagnatore;
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modello messo a disposizione dal Comune, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e

successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile.

Articolo 6. Pagamento

1. Il pagamento dell'imposta di soggiorno deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Treviglio.

Articolo 7. Obblighi di dichiarazione, versamento e comunicazione

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 4 sono tenuti ad incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e rendicontare al Comune le relative somme. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. A tal fine il gestore è tenuto ad osservare, oltre agli adempimenti previsti dalla legge, i seguenti obblighi:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - b) riversare al Comune, trimestralmente entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di dichiarazione, mediante pagamento tramite il sistema bancario sul conto di Tesoreria comunale o mediante altre forme di pagamento eventualmente attivate dall'Amministrazione comunale.
 - c) presentare, entro il medesimo termine di cui alla lettera b), la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva dei seguenti elementi obbligatori suddivisi per ciascun mese:
 - il numero di coloro che hanno alloggiato presso la struttura nel periodo oggetto di dichiarazione;
 - il numero di notti di permanenza;
 - l'eventuale numero di soggetti esenti e la tipologia di esenzione;
 - eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. La dichiarazione trimestrale di cui alla lettera c) del comma precedente dovrà essere presentata anche in mancanza di ospiti nella struttura ricettiva.
5. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
6. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dal presente articolo, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, calcolati in base ai giorni di ritardo.

Articolo 8. Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della l. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792, legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Bergamo, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.
4. Per la rateazione delle somme richieste con avviso di accertamento esecutivo si applica la disciplina contenuta all'articolo 1, commi 796 e seguenti, legge 160/2019.

Articolo 9. Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D.lgs. 471/1997, dal D.lgs. 472/1997 e dal D.lgs. 473/1997 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato del D.lgs. 471/1997 e del D.lgs. 173/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.lgs. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Articolo 10. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze, solo previa autorizzazione da inoltrare all'ufficio Tributi almeno 15 giorni prima della scadenza.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere al Comune la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
4. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro 10,00 (dieci).

Articolo 12. Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del [D.lgs. 546/1992](#) e successive modifiche.

Articolo 13. Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14. Disposizioni transitorie finali

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il presente regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2026
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.